

Regolamento di disciplina

Art. 1 (Principi)

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al mantenimento o al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 3, 4, commi 1 e 2, e 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689¹.

Art. 2 (Sanzioni)

1. Le infrazioni disciplinari si distinguono in lievi, gravi e gravissime. Esse sono punite nel modo che segue, salvo quanto previsto dai commi quinto e sesto del presente articolo.
2. Le infrazioni lievi sono punite con l'ammonizione scritta del Dirigente scolastico, inserita nel fascicolo personale dell'allievo.
3. Le infrazioni gravi sono punite con la sospensione da uno a cinque giorni.
4. Le infrazioni gravissime sono punite con la sospensione da sei a quindici giorni.
5. Le infrazioni gravi e gravissime, quando costituiscano reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o arrechino pericolo all'incolumità delle persone, valutate le circostanze, danno luogo ad una sospensione per un periodo superiore a quello indicato dai commi tre e quattro del presente articolo, comunque commisurata alla gravità del fatto o al permanere della situazione di pericolo.
6. Le infrazioni gravi e gravissime, di cui al comma quinto del presente articolo, quando sussiste la recidiva o la violenza grave ovvero quando la gravità del fatto sia tale da provocare un elevato allarme sociale, nel caso non siano altrimenti esperibili interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica, determinano l'allontanamento fino al termine delle lezioni e, nei casi più gravi, anche l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.
7. Le sanzioni di cui ai commi 3,4,5 e 6 del presente articolo possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la Scuola promuove un percorso

¹ **Art 3** *Elemento soggettivo.*

1. Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art 4 *Cause di esclusione della responsabilità.*

1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
2. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
3. *(Omissis)*
4. *(omissis).*

Art 5 *Concorso di persone.*

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente disposto dalla legge.

di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica.

9. Con riferimento alle sanzioni che comportino la sospensione per un periodo superiore ai quindici giorni o fino al termine dell'anno scolastico, occorre evitare che tali sanzioni determinino quale effetto implicito il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Art. 3 (Infrazioni lievi)

1. Costituiscono infrazione lieve:

- a) i ritardi ingiustificati e più volte ripetuti;
- b) l'assenza ingiustificata;
- c) la mancanza del libretto personale;
- d) le azioni di disturbo reiterate o prolungate, durante la lezione, quando non ne impediscano e non ne ostacolino gravemente lo svolgimento;
- e) il comportamento provocatorio o insolente nei confronti del personale scolastico;
- f) il comportamento intollerabilmente chiassoso o disordinato durante i cambi d'insegnante o gli spostamenti;
- g) i comportamenti idonei a porre in pericolo non particolarmente grave l'incolumità delle persone ovvero a recare danno ai beni;
- h) i comportamenti irrispettosi verso l'ambiente, quando non siano puniti ad altro titolo dal presente regolamento;
- i) l'inosservanza, purché non costituisca ad altro titolo infrazione disciplinare grave o gravissima, delle disposizioni impartite dal Dirigente scolastico e di quelle contenute nel regolamento d'Istituto, così come l'inosservanza degli ordini legittimi degli insegnanti o del personale ATA, quando tali ordini siano motivati da ragioni di disciplina, sicurezza, igiene e sanità, ovvero per consentire il regolare svolgimento delle attività o le comunicazioni scuola-famiglia;
- j) il danneggiamento o la deturpazione non intenzionali dei beni;
- k) il fumo nei locali dell'Istituto;
- l) il consumo di bevande alcoliche, quando non ne consegua lo stato di ebbrezza;
- m) l'uso del telefono cellulare in orario di lezione;
- n) ogni atto vietato dalla legge, quando rechi un pregiudizio, non grave, ai diritti delle persone o dell'Istituto, alla sua immagine ovvero al regolare svolgimento delle attività scolastiche o della vita di relazione, purché non costituisca ad altro titolo infrazione disciplinare.

Art. 4 (Infrazioni gravi)

1. Costituiscono infrazione grave:

- a) le azioni di disturbo reiterate o prolungate, durante la lezione, quando ne impediscano o ne ostacolino gravemente lo svolgimento;
- b) i comportamenti idonei a porre in pericolo particolarmente grave l'incolumità delle persone, ivi comprese le condotte di guida pericolose nelle pertinenze della scuola;
- c) la violenza o la minaccia alle persone quando, tenuto conto delle circostanze e di ogni altro elemento, non siano da considerarsi particolarmente lesive;
- d) la sottrazione, il danneggiamento o la deturpazione intenzionali di beni, quando il danno recato non sia economicamente rilevante;
- e) le offese alle persone;
- f) le offese ai sentimenti religiosi;
- g) gli atti di discriminazione etnica, religiosa e sociale;
- h) l'atto di chi incolpa taluno, di fronte all'autorità scolastica o ad altre pubbliche autorità, di aver compiuto un illecito disciplinare, penale o amministrativo, sapendolo innocente;
- i) la rissa, quando non ne siano conseguiti danni alle persone;
- j) il consumo di bevande alcoliche, quando ne consegua lo stato di ebbrezza;

- k) l'inosservanza delle disposizioni impartite dal Dirigente scolastico quando sia espressamente stabilito che la loro violazione costituisca infrazione grave, purché non determini ad altro titolo infrazione disciplinare gravissima;
 - l) la violazione delle istruzioni impartite dal Dirigente scolastico o dagli insegnanti competenti in attuazione del D.Lgs 81/08 o delle altre disposizioni in materia di sicurezza ed antinfortunistica, qualora non costituisca ad altro titolo infrazione gravissima;
 - m) l'introduzione nei locali della scuola o nelle sue pertinenze di sostanze pericolose o illecite, salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 1°;
 - n) il comportamento di chi arbitrariamente si sottrae alla vigilanza del personale scolastico;
 - o) la falsificazione dei documenti scolastici personali dell'alunno e delle relative sottoscrizioni;
 - p) ogni atto vietato dalla legge quando rechi un pregiudizio grave ai diritti delle persone o dell'Istituto, alla sua immagine ovvero al regolare svolgimento delle attività scolastiche o della vita di relazione, purché non costituisca ad altro titolo infrazione disciplinare.
2. È considerata altresì grave ciascuna delle infrazioni previste dal precedente articolo 3, quando, lo studente punito già due volte per una di esse, commetta di nuovo la medesima infrazione nello stesso anno scolastico.

Art. 5 (Infrazioni gravissime)

1. Costituiscono infrazioni gravissime:
- a) la violenza o la minaccia alle persone quando, tenuto conto delle circostanze e di ogni altro elemento, siano da considerarsi particolarmente lesive;
 - b) la rissa, quando ne siano conseguiti danni alle persone;
 - c) la sottrazione, il danneggiamento o la deturpazione intenzionali dei beni, quando il danno recato sia economicamente rilevante;
 - d) la detenzione, il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti;
 - e) l'inosservanza delle disposizioni impartite dal Dirigente scolastico, quando è espressamente stabilito che la loro violazione costituirà infrazione gravissima;
 - f) l'introduzione di armi, di proiettili, di sostanze esplosive o di aggressivi chimici;
 - g) la falsificazione, l'alterazione, la sottrazione o la distruzione di pagelle, di registri, di compiti in classe o di altri documenti ufficiali dell'Istituto;
 - h) la violenza sessuale;
 - i) la violenza o la minaccia alle persone, quando siano rivolte a procurare a sé o ad altri denaro o altra utilità;
 - j) la violenza, la minaccia, le offese, o altre forme di abuso, quando, per la loro natura, per la reiterazione, per il concorso di più persone, per le caratteristiche della vittima, o per altre circostanze, realizzino una forma di ingiusta persecuzione della persona.
2. È considerata altresì gravissima ciascuna delle infrazioni previste dall'articolo 4, 1° comma, quando, lo studente già punito per una di esse, commetta di nuovo la medesima infrazione nello stesso anno scolastico.

Art. 6 (Disposizioni comuni. Sanzioni sostitutive)

1. L'avvio dell'azione disciplinare è discrezionale.
2. L'Organo competente a irrogare la sanzione disciplinare, accertata la responsabilità, può, motivatamente, decidere di infliggere una sanzione di specie più lieve rispetto a quella prevista per l'infrazione commessa, o di non infliggere alcuna sanzione, tenuto conto degli elementi di cui all'articolo 1, 1° comma, delle circostanze del fatto, della personalità del reo, dell'interesse della scuola e di ogni altro elemento considerato rilevante.
3. L'Organo competente a irrogare la sanzione disciplinare, tenuto conto degli elementi di cui al comma precedente, può, su richiesta del reo ai sensi dell'articolo 4, comma 5, DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR 235/07², infliggere una o più sanzioni sostitutive in luogo di

² Art. 4 comma 5 del DPR 249/98 così come modificato dal DPR 235/07 «Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del

quella prevista per l'infrazione commessa. La sanzione sostitutiva consiste in un comportamento, richiesto al reo, in funzione di prevenzione o di riparazione, ovvero nell'interesse dell'Istituto, che abbia una finalità educativa, in senso lato. Le sanzioni sostitutive rispondenti alla predetta finalità sono, per esempio, le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

4. La sanzione sostitutiva non può mai consistere, nonostante l'accordo del reo, in comportamenti lesivi della sua personalità o di altri soggetti. In caso di colpevole inadempimento degli obblighi previsti dalla sanzione sostitutiva, l'Organo competente provvede ad infliggere la sanzione stabilita in origine.

Art. 7 (Organi e procedimento)

1. Il Dirigente scolastico, raccolta la notizia di infrazione, svolge le indagini necessarie ad accertare i fatti.
2. Se ritiene che debba essere inflitta una sanzione, il Dirigente scolastico contesta per iscritto i fatti alla persona accusata e la invita ad esporre per iscritto le proprie difese, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della contestazione.
3. L'ammonizione scritta e le sanzioni sostitutive che non comportino allontanamento dalla comunità scolastica sono inflitte dal Dirigente scolastico.
4. Se ritiene, invece, di adottare sanzioni e provvedimenti che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica, il Dirigente scolastico convoca il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, che decidono a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio di Classe, alla presenza di tutte le sue componenti, è competente ad irrogare le sanzioni disciplinari che comportano la sospensione fino a quindici giorni. Il Consiglio di Istituto si occupa delle infrazioni che implicano sanzioni più gravi.
6. L'astensione nella votazione è computata come voto favorevole alla proposta di sanzione.
7. Della riunione viene dato tempestivo avviso allo studente, che vi può partecipare esclusivamente per esporre le proprie difese e per esprimere la sua posizione in ordine all'eventuale applicazione di sanzioni sostitutive, e ai genitori o al tutore degli studenti minorenni, nonché ai genitori degli studenti maggiorenni conviventi e a carico.
8. Viene redatto specifico verbale della riunione dal quale risulti l'eventuale sanzione, corredata di adeguata motivazione. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli Esami di Stato, vanno esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
9. La sanzione disciplinare è tempestivamente comunicata all'allievo e ai genitori (o al tutore) degli studenti minorenni nonché ai genitori dei maggiorenni, se conviventi e a carico.
10. In ogni caso il procedimento di cui sopra deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla contestazione dell'addebito.
11. Il Dirigente Scolastico può delegare in tutto o in parte le funzioni di cui al presente articolo ad uno dei Collaboratori o ad un docente del Consiglio di Classe competente.
12. Le sanzioni per le mancanze disciplinare commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 8 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno alla scuola. Tale ricorso, che costituisce atto di instaurazione del contraddittorio, va

comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.»

redatto in forma scritta su carta semplice, deve contenere succintamente le ragioni dell'impugnativa e le conclusioni dell'interessato.

2. In pendenza del termine per proporre impugnazione e del procedimento stesso la sanzione irrogata è sospesa.
3. L'Organo di garanzia, presieduto dal Dirigente scolastico, è composto da un docente, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori, tutti designati dal Consiglio di istituto. La scelta del docente, dello studente e del genitore dovrà rispecchiare i tre indirizzi dell'istituto. Il genitore e lo studente vengono individuati nell'ambito delle rispettive componenti elette nei Consigli di classe; in ogni caso il rappresentante degli studenti sarà scelto preferibilmente nell'ambito delle classi quarte e quinte. Vengono designati un titolare e un supplente per ciascuna categoria.
4. La valida costituzione dell'Organo di garanzia è raggiunta con la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza o impedimento, il Dirigente scolastico delega un suo sostituto.
5. La decisione dell'Organo di garanzia, che ha facoltà di sentire personalmente lo studente o il suo rappresentante legale, verrà presa a maggioranza dei presenti entro dieci giorni dalla data dell'impugnazione. L'astensione nella votazione viene valutata come rigetto dell'impugnativa. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il mancato rispetto del suddetto termine di dieci giorni comporta la conferma della sanzione.
6. Alla decisione dell'Organo di garanzia non può concorrere chi abbia inflitto o abbia concorso a infliggere la sanzione disciplinare impugnata, salvo che si tratti del Dirigente scolastico.
7. Viene redatto specifico verbale della riunione dal quale risulti la decisione, corredata di adeguata motivazione.
8. La conclusione della fase procedimentale di impugnazione avverrà entro venti giorni dalla presentazione del ricorso. L'accoglimento totale o parziale dell'impugnativa, ovvero il suo rigetto, è tempestivamente comunicato all'allievo e ai genitori (o al tutore) degli studenti minorenni nonché ai genitori dei maggiorenni, se conviventi e a carico.
9. L'Organo di garanzia di cui al comma 3 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, con il procedimento di cui ai commi precedenti del presente articolo, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 249/98 e successive modifiche e integrazioni.
10. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del citato DPR, anche se contenute nei regolamenti dell'Istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.
11. L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
12. Il parere di cui al comma 10 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
13. L'Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'Organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

14. L'Organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

Art. 9 (Disposizioni finali e di rinvio)

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si applica il DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche e integrazioni.
2. È punito anche il tentativo di compiere un'infrazione disciplinare intenzionale, grave o gravissima, quando non vi sia stata volontaria desistenza prima della scoperta, ma la sanzione viene diminuita.
3. Le note riportate dai docenti sul registro di classe non sono da considerarsi per se stesse sanzioni disciplinari, ma costituiscono, in ogni caso, notizia anche ai fini della loro eventuale adozione e in ogni caso potranno concorrere alla valutazione di condotta.
4. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esime dalle altre conseguenze previste dalle leggi penali, civili e amministrative e, in particolare, dal risarcimento dei danni.
5. Non possono partecipare alle operazioni di voto lo studente imputato dell'infrazione o il genitore di questi nel caso in cui siano componenti del Consiglio di Classe, di Istituto o dell'Organo di garanzia. Il Dirigente scolastico procederà, per il caso specifico, alla loro surroga ricorrendo, ove possibile, ai primi dei non eletti o al supplente.
6. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, che segue il suo iter fino alla conclusione.
7. Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello studente. I dati sensibili relativi all'allievo verranno trattati nei limiti di legge e quelli relativi alle altre persone coinvolte nel procedimento devono essere omessi.
8. Nella valutazione del comportamento si terrà conto dei procedimenti disciplinari e/o delle sanzioni irrogate. L'attribuzione del voto di condotta avverrà sulla base dei criteri e delle modalità di cui al D. M. 16 gennaio 2009, n. 5.
9. Il presente Regolamento si applica nei locali della scuola, nelle sue pertinenze e dovunque lo studente si trovi in occasione o a causa delle attività scolastiche.